



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

DOMICILIO FISCALE DIGITALE PER TUTTI: LA SVOLTA ELETTRONICA PER RICEVERE ATTI FISCALI E CARTELLE

Pubblicato il 14 Marzo 2025 di Sabatino Pizzano



La comunicazione tra Fisco e contribuente compie un significativo passo in avanti grazie all'attivazione del "domicilio fiscale digitale". Si tratta di una soluzione innovativa che consente ai cittadini di ricevere tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) tutti gli atti, le comunicazioni e i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria, incluse le cartelle esattoriali. Questa trasformazione, annunciata dall'Agenzia delle Entrate, rappresenta **un cambiamento radicale nel rapporto con il contribuente**, eliminando definitivamente il tradizionale recapito cartaceo e semplificando le procedure di notifica. Il passaggio all'era digitale non solo accelera i tempi di consegna degli atti, ma riduce anche il rischio di contestazioni sulla validità delle notifiche, problema che ha generato numerosi contenziosi fiscali. La riforma si inserisce nel più ampio contesto della delega fiscale (D.lgs 13/2024) e costituisce un tassello fondamentale nella strategia di modernizzazione dell'apparato fiscale italiano.

Chi può attivare il domicilio digitale

Il servizio di domicilio digitale è rivolto principalmente a tre categorie di soggetti:

- Le **persone fisiche** costituiscono il gruppo più numeroso di potenziali fruitori. Qualsiasi cittadino, infatti, può ora scegliere di ricevere le comunicazioni fiscali esclusivamente tramite PEC, evitando così le raccomandate tradizionali;
- I **professionisti** non iscritti in albi o registri professionali possono beneficiare di questo sistema, ottimizzando la gestione delle comunicazioni con l'Amministrazione finanziaria;
- Gli **enti di diritto privato** che non sono tenuti all'iscrizione in registri professionali o nel registro delle imprese possono anch'essi avvalersi di questa opzione.

Come chiaramente specificato dall'articolo 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il servizio non è invece utilizzabile da parte di soggetti che già dispongono di un indirizzo PEC registrato nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). Questi ultimi, infatti, utilizzano già un sistema analogo regolato dall'articolo 6-bis del CAD.

Un elemento importante da considerare è che, come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2024, ogni contribuente può eleggere un solo domicilio digitale, e non è possibile utilizzare un indirizzo già associato ad altri soggetti.

Come attivare il servizio: procedura operativa

L'attivazione del domicilio digitale avviene attraverso una procedura semplice ma accurata, sviluppata per garantire la sicurezza delle comunicazioni. Ecco come procedere:

- Accedere all'**area riservata** del sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali di identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Individuare la sezione dedicata al "domicilio digitale" all'interno del proprio profilo personale;
- Indicare l'**indirizzo PEC** che si desidera utilizzare come domicilio digitale, o in alternativa, altro servizio di recapito certificato qualificato;
- Completare il processo di validazione attraverso un **codice di conferma** che viene inviato alla casella PEC indicata.

La procedura prevede anche la possibilità di modificare o revocare il domicilio digitale precedentemente comunicato, seguendo le stesse modalità operative. Questo garantisce flessibilità nella gestione delle proprie preferenze di comunicazione.

È interessante notare che il servizio può essere utilizzato anche per **confermare un indirizzo già comunicato** in precedenza all'Amministrazione fiscale, centralizzando così la gestione di tutte le comunicazioni in un unico canale digitale certificato.

Le comunicazioni gestite tramite domicilio digitale

Il domicilio digitale rappresenta un canale unificato attraverso cui il contribuente può ricevere diverse tipologie di comunicazioni fiscali. In particolare:

- **Atti e comunicazioni** per cui non è previsto obbligo di notifica (ad esempio, semplici richieste di informazioni o comunicazioni di servizio);
- **Atti, avvisi e provvedimenti** che per legge devono essere notificati, compresi quelli di natura accertativa o sanzionatoria;
- **Atti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)**, incluse le cartelle esattoriali che in passato venivano notificate tramite raccomandata o messo comunale.

Questa centralizzazione delle comunicazioni costituisce un **significativo vantaggio per il contribuente**, che può così monitorare in modo più efficace le proprie posizioni fiscali ed evitare le problematiche legate alle notifiche tradizionali, come il mancato ritiro delle raccomandate o l'irreperibilità al proprio domicilio fisico.

La riforma introduce inoltre un elemento di certezza giuridica nelle comunicazioni, poiché il sistema PEC garantisce data e ora certa di ricezione, eliminando potenziali contestazioni sulla validità delle notifiche che hanno caratterizzato numerosi contenziosi tributari.

I vantaggi della digitalizzazione fiscale

L'introduzione del domicilio digitale porta con sé numerosi benefici, sia per l'Amministrazione finanziaria che per i contribuenti:

- **Dematerializzazione delle comunicazioni:** l'eliminazione della carta rappresenta un passo avanti nella sostenibilità ambientale dell'apparato pubblico e riduce i costi di stampa e spedizione;
- **Certezza delle notifiche:** la PEC fornisce prova legale dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, eliminando le problematiche legate alle contestazioni sulla validità delle notifiche, che rappresentano una delle principali cause di contenzioso tributario;
- **Tempestività nella ricezione:** le comunicazioni elettroniche sono immediatamente disponibili, senza i ritardi tipici della posta tradizionale, consentendo al contribuente di avere più tempo per eventuali adempimenti o impugnazioni;
- **Riduzione del contenzioso:** la maggiore certezza giuridica delle notifiche digitali può contribuire a diminuire il numero di ricorsi basati su vizi formali della notifica, concentrando l'attenzione sugli aspetti sostanziali delle contestazioni;
- **Accessibilità permanente:** le comunicazioni digitali possono essere conservate indefinitamente e consultate in qualsiasi momento, anche da dispositivi mobili, superando i limiti della documentazione cartacea.

Il contesto normativo di riferimento

Il domicilio digitale si inquadra nel più ampio contesto della riforma fiscale avviata con la legge delega e attuata attraverso una serie di decreti legislativi. In particolare, il Decreto Legislativo 13/2024 ha introdotto significative modifiche volte a semplificare e digitalizzare i rapporti tra fisco e contribuente.

L'articolo 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) costituisce la base normativa per l'elezione del domicilio digitale per le persone fisiche e gli enti non soggetti ad iscrizione in albi o registri professionali. Questa disposizione si affianca all'articolo 6-bis dello stesso codice, che regola invece l'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2024 ha definito le modalità operative per l'elezione, la modifica e la revoca del domicilio digitale, completando così il quadro normativo di riferimento.

Esempio pratico di utilizzo

Per comprendere meglio l'impatto pratico di questa innovazione, consideriamo il caso di un contribuente persona fisica che riceve un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate:

- **Scenario tradizionale:** l'avviso viene inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il contribuente non è in casa al momento della consegna, deve recarsi all'ufficio postale per il ritiro entro i termini di giacenza. In caso di mancato ritiro, possono sorgere problematiche relative alla presunzione di conoscenza dell'atto, con potenziali conseguenze sui termini di impugnazione;
- **Scenario con domicilio digitale:** l'avviso viene inviato alla PEC indicata come domicilio digitale. Il contribuente riceve immediatamente una notifica sul proprio dispositivo e può accedere al documento in qualsiasi momento. La data e l'ora di consegna sono certificate, eliminando incertezze sui termini di decorrenza per eventuali impugnazioni.

IN SINTESI

Che cos'è il domicilio fiscale digitale? Il domicilio fiscale digitale è un sistema innovativo che consente ai cittadini di ricevere via PEC (Posta Elettronica Certificata) tutti gli atti, le comunicazioni e i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria, eliminando la corrispondenza cartacea e semplificando le procedure di notifica.

Quali sono i principali vantaggi? La digitalizzazione delle comunicazioni fiscali assicura maggiore tempestività nella ricezione degli atti, riduce il rischio di contestazioni sulla validità delle notifiche e contribuisce alla riduzione del contenzioso tributario. Inoltre, permette un accesso permanente ai documenti e consente un significativo risparmio di costi e carta.

Chi può attivare il domicilio digitale? Possono attivarlo le persone fisiche, i professionisti non iscritti in albi e gli enti di diritto privato non registrati in albi o nel registro delle imprese. Tuttavia, non possono usufruirne coloro che già dispongono di un indirizzo PEC registrato nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Come si attiva il servizio? Il contribuente deve accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS, selezionare la sezione dedicata al domicilio digitale e indicare l'indirizzo PEC desiderato. La registrazione è completata con la validazione tramite un codice inviato alla PEC indicata.

Quali comunicazioni sono gestite tramite il domicilio digitale? Il sistema consente di ricevere sia atti informativi che provvedimenti con obbligo di notifica, comprese cartelle esattoriali e avvisi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Qual è il quadro normativo di riferimento? Il domicilio digitale rientra nella riforma fiscale attuata con il D.lgs 13/2024 e si basa sull'articolo 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), integrandosi con le disposizioni dell'articolo 6-bis per i domicili digitali delle imprese e dei professionisti.

Qual è un esempio pratico di utilizzo? Un contribuente che riceve un avviso di accertamento tramite raccomandata tradizionale potrebbe non essere presente per il ritiro, generando problematiche sui termini di impugnazione. Con il domicilio digitale, invece, la notifica avviene immediatamente via PEC con certificazione della data di consegna, eliminando le incertezze e semplificando il processo.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA